**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI COLLETTIVI DI ACCOGLIENZA CON CAPACITÀ RECETTIVA MASSIMA DI 50 POSTI NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI**

**CIG**

La **Prefettura di Sassari**, con sede in Piazza d’Italia, 1- Sassari, CF 80001220906, qui rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**E**

L’**Aggiudicatario** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF/P.I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, qui rappresentata dal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**PREMESSE**

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell’Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 4 marzo 2024, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2024, con il quale è stato approvato il “Nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui al decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 2bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dal decreto -legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 nonché dei centri di cui all'articolo 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, con i relativi allegati”;

VISTO il DL 20/2023 (L .conv. n.50/2023);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 nr. 36 (di seguito Codice);

VISTO il bando di gara CIG  ed i relativi allegati, pubblicati in conformità al citato DM, dalla Prefettura di Sassari;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro CIG , di cui al provvedimento prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità – fermo restando quanto previsto dall’art. 23 del disciplinare - dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Articolo 2**

**Oggetto dell'Accordo Quadro**

Oggetto del presente Accordo quadro è costituito dai servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza, **con capacità ricettiva massima di 50 posti (art 1 comma 2 lett b)** del Capitolato di cui al DM 4/3/2024), messi a disposizione dall’aggiudicatario per n. \_\_\_\_\_ posti complessivi, siti nel territorio della provincia di Sassari.

I servizi in appalto sono specificati nel capitolato (DM 04/03/2024) e nei relativi allegati, Allegato 2 bis Specifiche tecniche, Allegato Tabella frequenza pulizie, Allegato A Tabella Personale che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo Quadro, ed in conformità all’offerta tecnica ed economica presentata dall’ aggiudicatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in sede di gara.

L’aggiudicatario, sottoscrittore del presente accordo, si impegna a mettere a disposizione i posti offerti in sede di gara.

Il presente accordo quadro potrà essere inoltre modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.120, comma 1 lett. a) del Codice, secondo quanto indicato all’articolo 13 del capitolato.

L’espletamento del servizio è subordinato al manifestarsi dell'effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, di ospitare in via temporanea, in questa provincia, cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. Nulla sarà dovuto o potrà essere preteso ove nel periodo di validità del presente accordo quadro non si manifestino le condizioni per l’effettivo affidamento del servizio in parola.

La Prefettura procederà all’affidamento dei singoli contratti secondo l’ordine della graduatoria

Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l‘aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della convenzione, questa Amministrazione ha facoltà di ritenere come non avvenuto l’affidamento, salve le responsabilità dell’offerente inadempiente per eventuali danni.

La Prefettura nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tale esigenza non sono predeterminabili in base all’esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall’effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

**Articolo 3**

**Valore dell’accordo quadro**

L'importo complessivo dell'accordo quadro è stimato in €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tenuto conto della durata di 36 mesi, del nr. dei posti messi a disposizione dall’aggiudicatario, dei prezzi offerti dallo stesso per il servizio di gestione (pro capite e pro die) e per la fornitura del kit (vestiario) secondo modalità e *turnover* previsti dal Capitolato, del costo della fornitura del pocket money giornaliero di € 2,50 e della scheda telefonica di € 5 secondo modalità e *turnover* previsti dal Capitolato e per la fornitura delle prestazioni aggiuntive oggetto di separa rendicontazione come previsto dal Capitolato e relativi allegati.

**Articolo 4**

**Decorrenza e durata dell'accordo quadro**

II presente Accordo quadro ha validità di tre anni a decorrere dal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura - di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della Prefettura. La convenzione attuativa da stipularsi entro il periodo di validità del presente accordo quadro, avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo rinnovo per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

L’offerente è vincolato alla propria offerta per l’intera durata di validità del presente accordo quadro.

**Articolo 5**

**Sostituzione immobili**

**In casi eccezionali,** debitamente motivati e documentati da parte dell’aggiudicatario, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il medesimo potrà proporre la **sostituzione** di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell’accordo quadro, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente. Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell’accordo quadro, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa **autorizzazione** della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta. Nei precedenti casi **l'onere del trasferimento è a carico del gestore**.

**Articolo 6**

**Garanzia**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo quadro, l’aggiudicatario ha presentato apposita "garanzia definitiva", ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, emessa da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in data\_\_\_\_\_\_\_\_ per un importo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 7**

**Divieto di pantouflage**

L’ente gestore si impegna ad osservare il divieto di pantouflage relativo all’assenza di incarichi, a qualsiasi titolo attribuito ai dipendenti dell’amministrazione, in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo21, secondo comma, del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il PREFETTO |  | p. L’Impresa |